DISPOSIZIONI FISCALI URGENTI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO, POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI, CONTROLLI E ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI DIPENDENTI, AL FINE DI CONTRASTARE L'EVASIONE E LA CORRUZIONE

Art. 3

Chiusura delle liti fiscali pendenti

Le liti fiscali, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora decise in primo grado, possono essere definite, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento della somma di lire 150 mila, se la lite e' di importo fino a lire 2 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite, se questo e' di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni. Resta salvo quanto dovuto in base al ruolo. I pagamenti previsti nel comma 1 sono effettuati a mezzo di marche da bollo ovvero mediante versamento in conto corrente postale per le somme di cui alla lettera a) e con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione per le somme di cui alla lettera b). I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione impugnato;

b) per valore della lite si intende l'importo a qualsiasi titolo preteso con l'atto di imposizione; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili e' costituito dall'imposta relativa al maggiore imponibile accertato e dalle eventuali sanzioni irrogate nello stesso atto impugnato. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 dicembre 1994; tuttavia qualora sia stata gia' fissata udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio. Le liti di cui ai presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista nell'articolo 4. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per la presentazione delle domande di cui al comma 1 e le altre norme di attuazione del presente articolo, fermo restando che i pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 dicembre 1994.

Versione in vigore dal 20 luglio 1994, non più in vigore dal 18 settembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione
Estremi	Decreto-legge 18 luglio 1994, n. 452
Capo	I — Disposizioni in materia di accertamento e contenzioso tributario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-fiscali-urgenti-in-materia-di-accertamento-contenzioso/art-3-chiusura-delle-liti-fiscali-pendenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it